

*Articoli aggiuntivi e disposizioni transitorie  
approvate il 24, 26 luglio, 6 agosto 1920,  
22 e 23 giugno 1922*



## INDICE

ART. 1	111
ART. 2	111
ART. 3	111
ART. 4	112
ART. 5	112
ART. 6	113
ART. 7	114
ART. 8	115
ART. 9	115
ART. 10	115
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
ART. 1	116
ART. 2	116



Articoli aggiuntivi e disposizioni transitorie  
approvate il 24, 26 luglio, 6 agosto 1920,  
22 e 23 giugno 1922

ART. 1

Entro cinque giorni dal prestato giuramento, i deputati sono tenuti a dichiarare a quale gruppo politico siano iscritti.

Ciascun gruppo composto da almeno venti deputati costituisce un Ufficio.

I deputati iscritti ad un gruppo, il quale non raggiunga il numero di venti, possono unirsi ad un gruppo affine, per costituire, mercé reciproco accordo, agli effetti del precedente comma, un Ufficio, purché insieme raggiungano il numero di venti.

I deputati i quali o non abbiamo fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun gruppo, o appartengano a gruppi che non raggiungano venti adesioni, costituiscono un unico Ufficio misto.

Quando un gruppo raggiunga almeno il numero di dieci iscritti può eccezionalmente essere autorizzato a costituirsi in Ufficio dal Consiglio di Presidenza, purché questo riconosca che esso rappresenti un partito organizzato nel Paese.

ART. 2

Entro otto giorni dalla apertura della legislatura, e sempre quando abbia ricevuto almeno due terzi delle dichiarazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Camera indice le convocazioni simultanee, ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun gruppo, il cui numero sia sufficiente a costituire un Ufficio, e dei deputati da iscrivere nell'Ufficio misto.

Il Consiglio di Presidenza della Camera è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione o la convocazione degli Uffici.

ART. 3

L'Ufficio così costituito procede, per scrutinio segreto, alla designazione dei propri delegati nella Commissione permanente degli affari esteri e colo-

nie, in ragione di un delegato ogni venti o frazione di venti che sia superiore al numero di dieci iscritti all'Ufficio, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Indi ripartisce in numero eguale i rimanenti membri dell'Ufficio nelle altre 11 Commissioni permanenti.

I residui sono assegnati alle varie Commissioni dal Consiglio di Presidenza della Camera in adunanza che precede la riunione degli Uffici.

I deputati che facciano parte del Ministero in carica non assisteranno alle adunanze delle Commissioni alle quali siano stati assegnati.

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente. Sono eccettuati da questa regola gli Uffici composti di meno di dodici membri, in guisa da consentire che essi abbiano un rappresentante in ciascuna delle Commissioni permanenti.

Ogni Ufficio dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte: ed il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la nomina di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

#### ART. 4

Le Commissioni permanenti restano in carica per la durata dell'anno finanziario

Gli Uffici sono senza indugio riconvocati dal Presidente della Camera perché procedano, entro quattro giorni alla nomina dei membri mancanti nell'Ufficio di presidenza e alla sostituzione di quei commissari, già da essi eletti, che venissero per qualsiasi ragione a mancare.

Quando più deputati appartenenti allo stesso Ufficio chiedano alla presidenza del medesimo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte, la presidenza dell'Ufficio, che vi aderisca, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunicherà alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto; ma il deputato che abbia fatto un cambio non può farne un secondo nello stesso anno finanziario.

Le modificazioni che avvenissero nella composizione degli Uffici non hanno effetto nella designazione dei componenti le Commissioni permanenti se non dopo compiuto il periodo annuale.

#### ART. 5

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- 1° Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, igiene e legislazione sanitaria.

- 2° Rapporti con l'estero; Colonie.
- 3° Finanze e Tesoro.
- 4° Esercito e Marina militare;
- 5° Lavori pubblici
- 6° Agricoltura
- 7° Industria e commercio; Marina mercantile.
- 8° Comunicazioni (ferrovie, poste, telegrafi e telefoni, aviazione).
- 9° Diritto, procedura e ordinamento giudiziario; affari di giustizia e culto; autorizzazioni a procedere.
- 10° Istruzione pubblica e belle arti.
- 11° Lavoro, emigrazione e previdenza sociale.
- 12° Terre liberate e redente (transitoria).

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 7, le due Commissioni per l'agricoltura e l'industria delibereranno sempre riunite sopra tutti i disegni di legge riguardanti legislazione doganale e trattati di commercio.

Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e saranno ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

#### ART. 6

I disegni e proposte di legge, compresi i singoli bilanci, le mozioni, le ammissioni alla lettura e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione alla Camera, sono inviati, per l'esame, ad una delle Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, salva diversa deliberazione della Camera.

Qualora la Camera dichiara d'urgenza un disegno o una proposta di legge, può fissare un termine per la presentazione della relazione.

Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate e spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame la Camera li ha deferiti e alla Commissione finanza e tesoro.

Dal giorno della distribuzione decorrono i termini di cui all'articolo 7.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

Nulla è innovato nelle attuali disposizioni del Regolamento, per ciò che concerne la Giunta per l'indirizzo di risposta al discorso della corona, quella delle elezioni e quella per il regolamento.

La Camera può sempre stabilire la nomina di Commissioni per l'esame di questioni speciali.

#### ART. 7

Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, può domandare alla Camera che sia rinviato all'esame della Commissione competente.

Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

Nel caso di conflitto di competenza fra due Commissioni, il Presidente della Camera sottopone la questione all'assemblea, la quale decide, uditi i presidenti delle due Commissioni e non più di quattro deputati.

Ciascuna Commissione invierà alla Commissione finanza e tesoro tutti i progetti implicanti spese ed entrate, affinché questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, dia il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione di finanza non si è voluta valere della facoltà concessale dal regolamento.

Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il presidente della Commissione di finanza e tesoro, d'accordo col Presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

Quando si tratti di parere di pura forma e di scarso rilievo, sarà trasmesso per iscritto; negli altri casi il presidente della Commissione di finanza e tesoro, prendendo gli accordi opportuni col presidente della Commissione competente, potrà intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, verranno dal relatore esposti nella relazione. Rimane sempre salva l'applicazione del terzo comma del presente articolo.

Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese deve trasmettere alla Commissione di finanza il disegno di legge: e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti commi.

Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione di finanza, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione di finanza le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini.

#### ART. 8

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei suoi componenti.

I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalla norme dell'art. 37 del regolamento della Camera.

I presidenti delle Commissioni permanenti dopo ogni adunanza comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'art. 5, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Ministeri informazioni, notizie e documenti.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del ministro senza relazione parlamentare.

Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno i ministri per domandar loro chiarimenti su questione di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza.

Il Governo può altresì chiedere che le Commissioni siano convocate per dare comunicazione.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa può proporre alla Camera, che si discuta senza relazione parlamentare.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

#### ART. 9

Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere di determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa sia adunata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli commissari l'ordine del giorno, in guisa che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni liberi.

#### ART. 10

Quando durante gli stessi aggiornamenti cinque Commissioni permanenti, convocate secondo le norme dell'articolo precedente deliberano, a maggioranza assoluta dei deputati rispettivamente iscritti, di chiedere che la

Camera sia convocata per discutere determinati argomenti, oppure quando la metà più uno dei deputati in carica ne facciano analoga richiesta, il Presidente della Camera, provvede che essa sia riaperta non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, incluso in detto termine il periodo di cinque giorni liberi tra l'invio dell'ordine del giorno per la convocazione e il giorno della riapertura.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

*(presentate dalla Giunta del Regolamento il 21 luglio 1920)*

##### ART. 1

Fino a quando non saranno nominate le Commissioni permanenti continueranno a funzionare le Commissioni esistenti.

Per la costituzione della Commissione, di cui al n. 2 dell'art. 5, è dato, per la dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 1, un termine di quattro giorni a partire da quello dell'approvazione del presente regolamento. Entro due giorni successivi, e sempre quando abbia ricevuto i due terzi delle dichiarazioni, il Presidente procede alla convocazione degli Uffici, i quali entro altri due giorni dovranno comunicare al Segretario generale della Camera i nomi dei loro delegati a norma dell'art. 3.

Per la costituzione di tutte le altre Commissioni è stabilito come termine complessivo improrogabile il 31 dicembre 1920.

##### ART. 2

La Commissione del regolamento è incaricata della coordinazione delle norme sopra stabilite con quelle non contrastanti del vigente Regolamento (\*), disponendo anche entro il termine del 31 dicembre 1920, la distribuzione tra le Commissioni permanenti secondo il criterio della competenza, di tutti gli affari pendenti, salvo quelli che fossero in stato di relazione.

---

(\*) Il testo degli articoli aggiuntivi approvati nel 1920, così come quello delle modifiche apportate il 22 giugno 1922, non venne mai coordinato col Regolamento e rimase in vigore sino alla loro abrogazione, votata il 29 maggio 1924 (mozione Grandi).